



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

Networks & Governance

Il Direttore

Bruxelles, 8 settembre 2022
GROW.D.1/SRG

**NOTA ALL'ATTENZIONE DEL GRUPPO DEI COORDINATORI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**

**Oggetto: Il riconoscimento nell'Unione Europea delle qualifiche professionali acquisite
nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.**

1. Scopo della Nota

La presente nota ha lo scopo di chiarire:

- l'applicazione del diritto dell'Unione europea alle richieste di riconoscimento delle qualifiche acquisite nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qualifiche del Regno Unito), e
- le regole applicabili al riconoscimento delle qualifiche britanniche nell'UE possedute da cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (cittadini del Regno Unito).

2. Contesto

Il 21 giugno 2018 i servizi della Commissione hanno pubblicato un "Avviso alle parti interessate sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito Regno Unito) e le norme dell'UE nel settore delle professioni regolamentate e del riconoscimento delle qualifiche professionali". In seguito alla conclusione dell'Accordo di Recesso e dell'Accordo sul commercio e la cooperazione (TCA) tra l'UE e il Regno Unito, questo avviso non è più aggiornato ed è stato rimosso dall'archivio pubblico degli "Avvisi sulla Brexit".

Con la presente nota, i servizi della Commissione aggiornano gli orientamenti relativi alle norme sul riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito in seguito all'adozione dell'Accordo di recesso.

3. Ambito di applicazione

I cittadini dell'UE che desiderano accedere o esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto le loro qualifiche, possono fare affidamento sulla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche da parte di quello Stato membro ed esercitarvi la loro professione. La direttiva 2005/36/CE prevede anche un meccanismo che consente ai professionisti stabiliti in uno Stato membro di trasferirsi e svolgere attività professionali regolamentate in un altro Stato membro su base temporanea o occasionale (articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/36/CE).

La direttiva 2005/36/CE riguarda i cittadini dell'UE con qualifiche ottenute in uno o più Stati membri dell'UE. In alcune situazioni, la direttiva 2005/36/CE riguarda anche i cittadini dell'UE con qualifiche ottenute in paesi terzi. Al contrario, il riconoscimento delle qualifiche di cittadini di Paesi terzi, ovunque ottenute, non è coperto dalla Direttiva 2005/36/CE.

Alla luce di quanto sopra, la presente nota si occupa del riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito, tenendo conto delle seguenti due distinzioni:

- qualifiche britanniche possedute da cittadini dell'UE (coperte dalla Direttiva 2005/36/CE) rispetto alle qualifiche britanniche possedute da cittadini del Regno Unito (non coperte dalla Direttiva 2005/36/CE), e
- riconoscimento in caso di stabilimento e riconoscimento in caso di prestazione temporanea e occasionale di servizi.

I principi delineati in questa nota si applicano a tutti i sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali previsti dalla Direttiva 2005/36/CE vale a dire al riconoscimento automatico sulla base di requisiti minimi di formazione, al riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale e al riconoscimento in base al sistema generale. Inoltre, la nozione di qualifiche professionali comprende le qualifiche attestata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza e/o dall'esperienza professionale, come definito all'articolo 3(1), lett. b), della direttiva 2005/36/CE.

4. Accesso alle professioni regolamentate negli Stati Membri per i titolari di qualifiche del Regno Unito

A. Domande di stabilimento

i. Qualifiche del Regno Unito possedute da cittadini dell'UE

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito possedute da cittadini dell'UE, la situazione è diversa a seconda che il professionista abbia ottenuto le qualifiche prima o dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso, ovvero prima o dopo il 31 dicembre 2020.

a. Qualifica ottenuta prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso.

Nel caso in cui la qualifica sia stata ottenuta entro la fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso, si applica la Direttiva 2005/36/CE. Queste qualifiche sono state rilasciate all'epoca dal Regno Unito come Stato membro (fino al 31 gennaio 2020) o durante il periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso e sono pertanto considerati un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3 (1) lett. c) di tale direttiva. Possono essere utilizzati come titoli di formazione per tutti i regimi di riconoscimento della Direttiva 2005/36/CE e i richiedenti possono richiedere il riconoscimento di queste qualifiche professionali in qualsiasi momento.

b. Qualifiche ottenute dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di Recesso.

Le qualifiche professionali ottenute dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso sono qualifiche di Paesi terzi ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. Si applicano gli articoli 2(2) e 3(3). Di conseguenza, il richiedente deve ottenere il riconoscimento iniziale in uno Stato membro secondo le norme e le procedure nazionali. Per le professioni che beneficiano del riconoscimento automatico sulla base del coordinamento dei requisiti minimi di formazione (Titolo III, Capitolo III della Direttiva 2005/36/CE), tale riconoscimento iniziale deve rispettare i requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva.

Se un professionista vuole che le sue qualifiche siano riconosciute in un altro Stato membro ai sensi della legislazione UE, il riconoscimento iniziale deve essere seguito da tre anni di esperienza professionale nello Stato membro ospitante iniziale. In caso contrario, il richiedente

deve richiedere il riconoscimento seguendo le norme e le procedure nazionali del nuovo Stato membro ospitante.

Inoltre, le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relative alla libertà di stabilimento restano applicabili ai cittadini dell'UE che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche di paesi terzi. Di conseguenza, quando un cittadino dell'UE, in possesso di una qualifica del Regno Unito ottenuta dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso, chiede il riconoscimento delle proprie qualifiche, si applicano l'articolo 49 del TFUE e la corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Pertanto, quando uno Stato membro limita l'accesso a una professione, in base alla legislazione nazionale, ai possessori di determinate qualifiche professionali, le autorità devono prendere in considerazione tutti i diplomi, i certificati oltre a formali titoli di studio ed esperienze pertinenti. A tal fine, le autorità degli Stati membri confrontano le conoscenze, le abilità e l'esperienza con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale. Questo vale sia per i titolari di qualifiche UE (come nella causa C-340/89 Vlassopoulou), così come per i titolari di qualifiche di Paesi terzi (come nella causa C-238/98 Hocsman).

ii. Qualifiche del Regno Unito possedute da cittadini britannici

Per i cittadini britannici esistono due situazioni diverse: i) i cittadini britannici che rientrano nel campo di applicazione personale dell'accordo di recesso ii) quelli che non rientrano nel campo personale di applicazione dell'Accordo di recesso.

a. Cittadini del Regno Unito che rientrano nell'ambito personale di applicazione dell'Accordo di recesso

I cittadini del Regno Unito rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'Accordo di recesso (come definito dall'articolo 10) se hanno esercitato il diritto di risiedere in uno Stato membro dell'UE in conformità alla normativa dell'Unione sulla libera circolazione prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso (31/12/2020) e continuano a risiedervi successivamente.

Allo stesso modo, i cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il loro diritto di lavoratori frontalieri in uno o più Stati membri dell'UE in conformità con il diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a farlo successivamente sono coperti dall'Accordo di recesso.

Infine, l'Accordo di recesso copre anche i familiari di tali cittadini britannici che soddisfano le condizioni dell'art. 10 (1) lett e) e f), dell'Accordo di recesso.

Maggiori dettagli sull'ambito di applicazione personale sono disponibili nella nota orientativa della Commissione sull'Accordo di recesso.

Per i cittadini del Regno Unito che rientrano in questo campo di applicazione personale e che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche britanniche nell'UE, il fattore determinante è il momento della presentazione della richiesta di riconoscimento (domanda). Possono verificarsi tre diversi scenari:

- la qualifica è stata acquisita e riconosciuta prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso;
- la qualifica è stata acquisita prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso, ma la domanda di riconoscimento era pendente al momento alla fine di tale periodo di transizione; oppure
- la domanda è stata presentata dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso, indipendentemente dal fatto se la qualifica sia stata acquisita prima o dopo la fine del periodo di transizione.

1) Qualifica acquisita e riconosciuta prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di Recesso

I cittadini britannici in possesso di qualifiche britanniche riconosciute prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso e che rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso, possono beneficiare dell'articolo 27 dell'Accordo. Di conseguenza, il riconoscimento da parte del loro Stato ospitante o del loro Stato di lavoro manterrà i suoi effetti nel rispettivo Stato. Ciò significa che i diritti di accesso e di esercizio di una professione acquisiti nello Stato membro in cui il cittadino britannico ha mantenuto il diritto di soggiorno restano validi dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE. Tuttavia, il riconoscimento è valido solo nello Stato membro ospitante e non si estende ad altri Stati membri.

2) Domanda pendente al momento della fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso

Nel caso in cui una domanda di riconoscimento fosse pendente alla fine del periodo transitorio stabilito nell'Accordo di recesso, si applica l'articolo 28 dell'Accordo di recesso. Ai sensi dell'articolo 28, in questo caso si applicano le disposizioni della direttiva 2005/36/CE relative allo stabilimento. Gli Stati membri e le autorità del Regno Unito devono collaborare per facilitare il riconoscimento di queste qualifiche, in linea con gli articoli 8 e 29 dell'Accordo di recesso.

3) Domanda presentata dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso

Per le domande presentate dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'Accordo di recesso, le qualifiche del Regno Unito possedute da cittadini britannici che rientrano nel campo di applicazione personale dell'Accordo di recesso sono qualifiche di Paesi terzi possedute da cittadini di Paesi terzi. Il diritto dell'UE non li copre. In questo caso, il riconoscimento delle qualifiche professionali segue le norme e le procedure nazionali, tenendo conto, se del caso, delle norme del TCA sulla regolamentazione interna e il riconoscimento delle qualifiche professionali (articoli 146 e seguenti del TCA).

b. I cittadini del Regno Unito che non rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'Accordo di Recesso

Le domande di riconoscimento delle qualifiche britanniche da parte di cittadini britannici che non rientrano nel campo di applicazione personale dell'Accordo di recesso sono domande presentate da cittadini di Paesi terzi. La Direttiva 2005/36/CE non si applica. Il riconoscimento delle qualifiche professionali segue le norme e le procedure nazionali, tenendo conto, se del caso, delle norme del TCA sulla regolamentazione interna e il riconoscimento delle qualifiche professionali (articoli 146 e seguenti del TCA).

B. Richieste per la prestazione di servizi temporanea e occasionale

i. Qualifiche britanniche possedute da cittadini dell'UE

I cittadini dell'UE stabiliti nel Regno Unito non possono avvalersi delle disposizioni della Direttiva 2005/36/CE per fornire attività professionali regolamentate nell'UE su base temporanea e occasionale. Questo diritto è riservato ai cittadini dell'UE stabiliti in uno Stato membro (art. 5 (1) della direttiva 2005/36/CE).

I cittadini dell'UE in possesso di qualifiche del Regno Unito, che hanno ottenuto il riconoscimento di tali qualifiche stabilendosi in uno Stato membro (si veda il precedente capitolo 4 A), rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE quando desiderano fornire servizi su base temporanea e occasionale in un altro Stato membro, in conformità al Titolo II della Direttiva 2005/36/CE.

ii. Qualifiche britanniche possedute da cittadini britannici

Contrariamente al caso dello stabilimento, l'ambito di applicazione dell'Accordo di recesso (art. 10) non copre la prestazione di servizi temporanea e occasionale. Pertanto, i cittadini britannici stabiliti nell'UE in conformità all'Accordo di recesso non possono avvalersi dell'Accordo di recesso per fornire attività professionali regolamentate su base temporanea e occasionale al di fuori dello Stato membro ospitante in cui il cittadino britannico risiede. Non esistono inoltre diritti acquisiti specifici per la prestazione temporanea o occasionale di servizi ai sensi dell'Accordo di recesso.

Di conseguenza, i cittadini britannici non stabiliti in uno Stato membro ai sensi dell'Accordo di recesso non possono fare affidamento sull'Accordo di recesso per fornire attività professionali regolamentate su base temporanea e occasionale nell'UE.

Le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per la prestazione di servizi seguono le norme nazionali e, se del caso, le norme del TCA sulla regolamentazione interna e il riconoscimento delle qualifiche professionali (articoli 146 e seguenti del TCA) e le norme sugli scambi transfrontalieri di servizi (cfr. articoli 123-126 e 134 e seguenti del TCA).